

**PROCEDURA PER LA GESTIONE
DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE
IN APPALTO OD IN AFFIDAMENTO A TERZI
(D. Lgs. 81/08 – D. Lgs. 106/09)**

REV.	DESCRIZIONE	Datore di Lavoro	RSPP	RLS	DATA
00	Seconda stesura				26/02/2024

Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Cremona

Iscrizione Albo
N. 1808

Geometra
Severino Lanza

1 – Applicabilità

La presente procedura è applicabile ad ogni lavoro, servizio o fornitura prestato da operatori esterni rispetto al Istituto Comprensivo Nelson Mandela ed eseguiti all'interno delle aree di competenza della stessa organizzazione.

2 – Definizioni e abbreviazioni:

DL: Datore di Lavoro

COMMITTENTE: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

DUVRI: Documento unico valutazione rischi interferenti

3 – Modalità operative:

Il lavoro, il servizio o la fornitura sono commissionati dal Istituto Comprensivo Nelson Mandela ed in particolare il COMMITTENTE coincide con il DATORE DI LAVORO. Il Committente deve, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione:

1. promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando il DUVRI quando previsto dalla normativa, prima dell'affidamento dell'incarico ed in ogni caso prima dell'inizio della prestazione. Tale documento deve essere allegato al contratto d'appalto e firmato per approvazione/condivisione dal DL dell'impresa appaltatrice;
2. verificare l'idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
3. fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice, ai lavoratori autonomi ed ai propri addetti le informazioni necessarie per la prevenzione e la protezione dai rischi (MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI eventualmente integrate con le specifiche o esigenze di ogni singolo caso);
4. durante l'esecuzione dei lavori, sorvegliare sull'operato dell'appaltatore verificando che siano rispettate le misure di prevenzione e protezione formalizzate;
5. In caso di lavorazioni di natura edile, con presenza anche non contemporanea di almeno 2 imprese, il DUVRI verrà sostituito dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, come previsto dal Titolo IV del D. Lgs.81/2008 e smi.

4 – Obbligo di redazione del DUVRI

Non è necessario redigere il DUVRI in occasione di servizi di natura intellettuale, di mere forniture di materiali o attrezzature nonché di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08. È inoltre previsto l'esonero dall'obbligo di redazione del DUVRI, nell'ipotesi di lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 10 uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi dovuti alla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08 citato in precedenza) con riguardo alla somma delle giornate di lavoro necessarie, con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (servizi o forniture).

5 – Informazioni ai lavoratori

Si sottolinea che, anche nel caso in cui non dovesse emergere l'obbligo della redazione del DUVRI, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.26 del D. Lgs.81/2008, è necessario fornire ai lavoratori dell'impresa appaltatrice ed ai propri lavoratori, le informazioni necessarie per la prevenzione e la protezione dai rischi (MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI eventualmente integrate con le specifiche o esigenze di ogni singolo caso). L'informazione verrà erogata agli interessati a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, in modalità e forma da pianificarsi in funzione di ogni singola attività e sulla base di quanto stabilito all'interno del DUVRI stesso.

6 – Ulteriori misure di prevenzione e protezione generali a cura dell'APPALTANTE

- a) prima di permettere ai lavoratori autonomi od al personale della ditta appaltatrice di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente dell'appaltatore le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare con apposito verbale le misure di prevenzione e protezione concordate;
- b) informare i lavoratori autonomi od il personale della ditta appaltatrice in merito alle procedure per l'evacuazione dello stabilimento, alla compilazione e firma del registro visitatori / fornitori ed alle norme di comportamento da adottare in caso di emergenza;
- c) vigilare sul corretto svolgimento dei lavori anche in accordo allo specifico DUVRI;
- d) informare i propri lavoratori circa l'inizio dei lavori e informarli sulle modalità di svolgimento degli stessi.

7 – Ulteriori misure di prevenzione e protezione generali a cura dell'APPALTATORE

- a) prima di accedere alle aree interessate dall'intervento, concordare con il referente locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare con apposito verbale le misure di prevenzione e protezione concordate;
- b) esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell'azienda (ai sensi dell'art.26, comma 8 D.Lgs 81/08);
- c) compilare e firmare il registro visitatori / fornitori (eventuale);
- c) localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita;
- d) in caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti;
- e) indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti;
- f) non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature;
- g) non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
- h) non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati;
- i) evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine, ecc.);

GESTIONE LAVORI AFFIDATI A TERZI	Ed. 26/02/2024

- j) il materiale e le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e corrispondere a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica;
- k) è fatto divieto di girovagare all'interno delle aree diverse da quelle individuate come aree di lavoro;
- l) divieto uso fiamme libere.